CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE DELL'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

TRA

L'**Università Politecnica Delle Marche** (d'ora innanzi detta "**Università**") nella persona del Rettore, Prof. Enrico Quagliarini, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 22 - Ancona, codice fiscale n. 00382520427, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 632 del 2/03/2018 e del Senato Accademico n. 319 del 2/03/2018

E

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede legale in Milano, via Francesco Sforza 28, cap. 20122, codice fiscale e partita IVA 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, di seguito indicata come "**Ente Ospitante**"

VISTI

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

- il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di

libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";

- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

PREMESSO altresì:

- che con Decreto del Direttore Generale n. 3535 del 25/09/2026, il Soggetto Ospitante ha autorizzato la sottoscrizione della Convenzione con l'Università Politecnica delle Marche per il tirocinio fuori rete formativa presso la SC Gastroenterologia ed Endoscopia della Fondazione IRCCS della Dott.ssa Giulia Maria Corradini, specializzanda in Malattie dell'apparato digerente, a decorrere dal 03/11/2025 al 31/10/2026;

- che la sopracitata convenzione è stata sottoscritta dalle Parti da ultimo in data

09/10/2025;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università, nella seduta del 16/07/2026, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di proroga del periodo di formazione specialistica presentata dalla dott.ssa Giulia Maria Corradini, medico in formazione specialistica in Malattie dell'Apparato Digerente, per il periodo dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2027;

- che l'Università, con comunicazione del 20 luglio 2026, ha richiesto al Soggetto Ospitante l'autorizzazione alla proroga del tirocinio fuori rete formativa della predetta specializzanda presso la SC Gastroenterologia ed Endoscopia del Soggetto Ospitante, senza soluzione di continuità, per il periodo sopra indicato;

CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del tirocinio fuori rete formativa presso la SC Gastroenterologia ed Endoscopia fino al 30 aprile 2027;

VERIFICATO che il Soggetto Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Restano validi ed efficaci tutti gli articoli, le pattuizioni e le clausole presenti nella Convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete

formativa della scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università, sottoscritta dalle Parti in data 09/10/2025;

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per la prosecuzione dello svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa della dott.ssa Giulia Maria Corradini, presso la SC Gastroenterologia ed Endoscopia del Soggetto Ospitante;

Art. 3 – Durata del periodo di perfezionamento

La prosecuzione dell'attività formativa professionalizzante, disciplinato dalla presente convenzione, si svolge dal 01/11/2026 al 30/04/2027.

Il periodo di perfezionamento non può avere durata superiore ai diciotto mesi complessivi da ripartire nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 4 – Luoghi di svolgimento attività formativa

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della SC Gastroenterologia ed Endoscopia al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dalla Scuola di Specializzazione nel Progetto Formativo del primo periodo formativo, che conserva validità anche con riferimento al presente periodo di tirocinio.

Art. 5 – Attività oggetto della prosecuzione del tirocinio

Nel periodo di prosecuzione del tirocinio disciplinato dalla presente convenzione, la specializzanda sarà adibita allo svolgimento delle medesime attività formative già previste e svolte nel precedente periodo di tirocinio extra rete formativa.

Resta inteso che tali attività saranno svolte in continuità con il percorso formativo già intrapreso, nel rispetto degli obiettivi didattico-formativi definiti dalla Scuola di Specializzazione di appartenenza e secondo le modalità organizzative del Soggetto

Ospitante;

Art. 6 – Efficacia della convenzione

La durata della presente convenzione è espressamente commisurata a quella del tirocinio extra rete formativa cui la stessa si riferisce, con decorrenza e cessazione coincidenti con il relativo periodo formativo richiesto per lo specializzando per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione di appartenenza.

Art. 7 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida del Direttore della SC Gastroenterologia ed Endoscopia, prof. Flavio Andrea Caprioli, in qualità di Tutor di riferimento designato dal Soggetto Ospitante e di volta in volta comunicata al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Art. 8 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 9 – Foro competente

Le parti convengono sin d'ora che il Foro competente a dirimere eventuali controversie nascenti dalla attuazione della presente Convenzione o ad essa, comunque, relative e non altrimenti componibili, è quello di Milano.

Art. 10 – Clausola di coordinamento

La presente convenzione integra e costituisce prosecuzione della convenzione originaria sottoscritta in data 09/10/2025 i cui contenuti si intendono integralmente richiamati e confermati, ove non espressamente modificati dal presente atto.

In caso di eventuale contrasto o difformità tra le disposizioni della convenzione originaria e quelle della presente convenzione, prevarranno le disposizioni contenute nel presente atto, limitatamente al periodo di prosecuzione disciplinato dallo stesso.

Art. 11 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, condiviso e firmato,

per l'**Università Politecnica Delle Marche**

IL RETTORE

Prof. Enrico Quagliarini

Per la **Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82